



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge regionale n. 64 relativo a:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”

**Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 64

di iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Boron, Ciambetti, Dolfin, Finco,
Michieletto, Pan, Sponda, Vianello e Villanova

Licenziato il 7 aprile 2022 nella seduta n. 60
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	41	34		7
Maggioranza richiesta	22			

Incaricato a relazionare in aula la Consigliera Silvia RIZZOTTO
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO”**

Relatore la Consiglieria RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Il contenimento di consumo di suolo è tema sensibile e da anni all’attenzione del legislatore veneto il quale, tra i primi in Italia, ha approvato una specifica legge, la n. 14 del 6 giugno 2017 “ Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”, facendo proprio l’invito che l’ Unione Europea rivolge da tempo agli stati membri al fine di implementare le politiche per la riduzione degli effetti derivanti dall’impermeabilizzazione del suolo naturale. A tale proposito si ricorda, in particolare, la “Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571)”, documento nel quale si stabilisce che le strategie dei paesi membri devono tenere conto delle ripercussioni dirette e indirette dell’uso del suolo e attivarsi per raggiungere l’obiettivo di incremento zero della quota netta di consumo del suolo entro il 2050.

Pertanto con la succitata l.r. 14/2017 è stata dettata una normativa ad hoc per il territorio veneto con la quale si mira a contenere il consumo di suolo edificato, promuovendo da un lato la rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, dall’altro definendo le modalità per l’assegnazione a ciascun comune della quota di consumo di suolo al fine di azzerarlo entro il 2050.

Tuttavia come ogni nuova normativa che si ponga in controtendenza rispetto a modalità operative acquisite e consolidate nel tempo, la l.r. 14/2017 ha ritenuto opportuno, anche al fine di introdurre gradualmente le limitazioni previste, contemplare una serie di fattispecie che, per motivi diversi, possono derogare all’obbligo previsto per i comuni di contenere la nuova pianificazione e/o edificazione all’interno della quota loro assegnata dalla Regione, fattispecie queste che si trovano elencate all’articolo 12.

Ora, trascorsi quattro anni dall’approvazione della l.r. 14/2017 e alla luce delle problematiche emerse in sede applicativa, il presente progetto di legge intende proporre una prima revisione della normativa derogatoria contenuta all’art. 12, con lo scopo di rimodulare una tra le fattispecie di deroga che, più di altre, comportano nei fatti un alto il consumo di suolo: ci si riferisce al SUAP, ovvero lo Sportello Unico per le attività produttive, fattispecie contemplata alla lettera d) del comma 1 del suddetto art. 12.

L’articolo 1 del progetto di legge prevede, pertanto, di mantenere l’attuale possibilità di derogare al consumo di suolo limitatamente agli interventi SUAP previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”), trattandosi di interventi di edilizia produttiva di portata più limitata e che non configurano variante allo strumento urbanistico generale.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi SUAP previsti dall'articolo 4 della l.r. 55/2012, si propone di mantenere l'attuale possibilità di deroga al consumo del suolo nei soli casi di ampliamento che non superano i 10.000 mq di superficie fondiaria. Nei restanti casi, invece, con l'articolo 2 del PDL (che introduce l'art. 12-bis nella l.r. 14/2017) si propone che gli stessi siano sempre conteggiati quale consumo di suolo (considerando solo l'estensione eccedente i 10.000 mq di superficie fondiaria per gli interventi di ampliamento) ma che vadano a gravare sulla quota assegnata al comune dalla Regione solo per il 50% mentre, per il restante 50%, saranno computati su quella riserva di suolo in disponibilità alla Regione individuata nella deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 14/2017, nonché nelle ulteriori deliberazioni della Giunta che ne specificano le modalità di utilizzo. A corredo di tale disposizione la norma proposta richiede al comune di comunicare alla Regione l'avvenuta approvazione del SUAP ex art. 4 l.r. 55/2012, subordinando all'invio di tale comunicazione l'esame di eventuali istanze del comune per l'utilizzo della riserva di suolo in disponibilità alla Regione per motivi diversi dal SUAP.

Con il comma 2 dell'articolo 12 bis si propone inoltre una deroga per gli interventi di edilizia produttiva necessari ai fini dello svolgimento degli eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, qualificabili come Grandi Eventi che si realizzano a regia regionale.

L'articolo 3, poi, introduce una norma transitoria con la quale si specifica che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 12 bis non si applicano ai procedimenti in corso per i quali sia stata formalmente convocata la conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, chiarendo altresì quali sono le condizioni minime perché la conferenza stessa possa essere convocata.

Completano il progetto di legge la norma sull'invarianza finanziaria (art. 4) e la disposizione sull'entrata in vigore della legge (art. 5).

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 20 ottobre 2021) e il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 16 marzo 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Pianificazione territoriale, la Seconda Commissione nella seduta del 7 aprile 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 64 e lo ha approvato a maggioranza.

*Hanno espresso voto favorevole: il Presidente **Rizzotto** -con delega della Consigliera **Sponda**- ed i Consiglieri **Bet**, **Centenaro**, **Vianello** -con delega della Consigliera **Cavinato**- e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Dolfin** -con delega della Consigliera **Cestari**- (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Valdegamberi** (Misto) e **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).*

*Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri **Zanoni** e **Montanariello** (Partito Democratico Veneto) ed **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo).*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO”**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”.**

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 è sostituita dalla seguente:

“d) gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” nonché quelli dell'articolo 4 della medesima legge regionale aventi ad oggetto l'ampliamento fino a 10.000 mq di superficie fondiaria”.

**Art. 2 – Inserimento di articolo nella legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis - Disposizioni in materia di interventi di edilizia produttiva.

1. Il consumo di suolo conseguente agli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, diversi da quelli considerati dal precedente articolo 12, comma 1, lettera d), considerando solo l'estensione eccedente i 10.000 mq di superficie fondiaria per gli interventi di ampliamento, è computato:

a) per il 50 per cento sulla riserva di suolo in disponibilità alla Regione, come individuata nella deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 (BUR n. 51 del 2018) adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), nonché nelle ulteriori deliberazioni della Giunta che ne specificano le modalità di utilizzo;

b) per il 50 per cento sulla quota di suolo assegnata a ciascun comune dai provvedimenti della Giunta regionale, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), come recepita nello strumento urbanistico comunale con la variante di adeguamento di cui al comma 10 dell'articolo 13, salvo eventuali compensazioni a seguito del ripristino a superficie naturale o seminaturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) o riuso di edifici esistenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di edilizia produttiva necessari ai fini dello svolgimento degli eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, qualificabili come Grandi Eventi che si realizzano a regia regionale.

3. Ai fini del monitoraggio del consumo di suolo nonché ai fini dell'aggiornamento della contabilizzazione della quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale fino all'anno 2050, il Comune comunica alla Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di approvazione, tutti gli

interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55; tale comunicazione è condizione per l'esame di eventuali istanze di utilizzo della riserva di suolo in disponibilità alla Regione di cui alla lettera a) del comma 1.”.

Art. 3 - Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, come introdotto dall'articolo 2, non si applicano ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata formalmente convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “*Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante*”. La documentazione prodotta a corredo dell'istanza deve contenere tutti gli elementi che consentano al Responsabile SUAP, ai fini della convocazione della conferenza, di verificare le seguenti condizioni:

- a) mancanza o insufficienza di aree disponibili a destinazione produttiva;
- b) individuazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale e impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali;
- c) legittimità degli edifici esistenti oggetto di intervento;
- d) commisurazione dell'estensione dell'area interessata dalla variante alle specifiche esigenze produttive prospettate nel progetto.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".	3
Art. 2 – Inserimento di articolo nella legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".	3
Art. 3 - Disciplina transitoria.	4
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 5 - Entrata in vigore.	4